

BGer 2C_1037/2021 vom 27. Januar 2022

Bundesgericht, 2022-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1037_2021

FR: TF 2C_1037/2021 du 27 janvier 2022

IT: TF 2C_1037/2021 del 27 gennaio 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).

E. 1.2

Il ricorrente è cittadino italiano e l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.68) gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 ALC e art. 2 cpv. 1 Allegato I ALC), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 1.1). In quanto è diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

La circostanza che, come emerge dagli atti cantonali, l'originario permesso sia (già) scaduto nelle more del procedimento avviato in sede cantonale non influisce sull'interesse a ricorrere. Un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata dichiarativa e non perde pertanto validità con il passare del tempo, ma soltanto quando le condizioni previste dall'ALC per il suo riconoscimento non sono più adempite (DTF 136 II 329 consid. 2.2).

E. 1.3

A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, esigenza il cui adempimento dev'essere dimostrato dalla parte ricorrente, questa Corte non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF), i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla stessa (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). I fatti e i mezzi di prova adottati dal ricorrente riguardo alle lettere raccomandate che si è inviato a sé stesso per provare che vi sono dei disguidi in seno alla Posta per quanto concerne la distribuzione della corrispondenza sono tutti posteriori alla sentenza impugnata e non vanno pertanto presi in considerazione.

E. 1.4

Oggetto del contendere è un giudizio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha, da un lato, respinto la domanda di restituzione contro il lasso dei termini (art. 15 LPAm) presentata dall'interessato - siccome le relative esigenze non erano, a suo avviso, date - e, dall'altro, ha, di conseguenza, dichiarato inammissibile il suo gravame, per mancato

ossequio degli obblighi processuali richiesti. In altre parole dev'essere vagliata l'applicazione del diritto procedurale cantonale di cui, in un ricorso in materia di diritto pubblico, può unicamente essere denunciata (salvo casi particolari qui non dati) un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 144 I 159 consid. 4.2; 142 II 369 consid. 2.1), censure che devono essere motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 147 I 73 consid. 2.1 e rinvii).

E. 2.1

Ai sensi dell'art. 15 LPAm i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se, tra l'altro, la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1).

E. 2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - ricordata dalla Corte cantonale nel giudizio querelato - relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale (vedasi anche l'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAm) e sempre che vi sia, come nel caso concreto, una procedura in corso (DTF 139 IV 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1), un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro). L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (DTF 142 IV 201 consid. 2.3; sentenza 5A_1009/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3).

E. 2.3

Rammentato, da un lato, il carattere straordinario della restituzione in intero dei termini, ragione per cui l'adempimento dei relativi requisiti andava valutato con rigore e secondo criteri restrittivi e, dall'altro, le esigenze poste dalla prassi in merito alla notifica di decisioni (cfr.

supra consid. 2.2), il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che, come risultava sia dalla busta dell'invio raccomandato - agli atti - che dal suo tracciamento, detto invio era stato oggetto di un tentativo infruttuoso di recapito la mattina del 20 ottobre 2021 presso l'indirizzo dell'interessato, motivo per cui immediatamente dopo, alle ore 09.59, era stato emesso l'avviso di ritiro con scadenza il 27 ottobre 2021. Alle ore 11.45 del medesimo giorno la raccomandata era giunta al punto di ritiro, ossia presso la filiale della Posta di X._____, all'interno del supermercato B._____, nelle dirette vicinanze dell'abitazione dell'insorgente (circa 350 m), dove era rimasta in giacenza fino alle ore 09.26 del 28 ottobre 2021, prima di essere rimandata al mittente. Ora, l'istante, oltre a non avere fornito alcun indizio volto a sorreggere le proprie affermazioni, non aveva addotto elementi concreti suscettibili di mettere in discussione l'avvenuto recapito dell'avviso di ritiro nella sua cassetta delle lettere e la correttezza della registrazione del primo tentativo di consegna. A parere della Corte cantonale, se l'interessato, come sostenuto, si fosse

veramente recato il 25 ottobre 2021 presso la suddetta filiale della Posta per verificare se vi fosse corrispondenza a lui destinata da ritirare, sarebbe sicuramente venuto in possesso della raccomandata in questione, anche nel caso in cui fosse stato sprovvisto del relativo avviso di ritiro, alla semplice presentazione di un documento di legittimazione. I Giudici cantonali hanno poi aggiunto che questi doveva attendersi che perlomeno una decisione riguardante l'anticipo da versare gli sarebbe stata recapitata immediatamente dopo l'introduzione del suo ricorso, dal momento che un'identica richiesta gli era già stata notificata nell'ambito di una precedente procedura ricorsuale da lui promossa dinanzi alla Corte cantonale. Essi hanno concluso giudicando che non avendo l'istante dimostrato di essere stato incolpevolmente impedito a ritirare la raccomandata a lui destinata e, di riflesso, a dar seguito al termine impartitogli per versare l'anticipo richiesto e per fornire la decisione contestata, la sua istanza di restituzione in intero dei termini andava respinta, motivo per cui anche il suo ricorso si rivelava inammissibile, non essendo stati eseguiti entro il termine impartito gli obblighi processuali chiesti.

E. 2.4

Ora niente nell'argomentazione del ricorrente - il quale in realtà si limita a ribadire in questa sede quanto già fatto valere dinanzi all'autorità precedente, ossia che nessun avviso di ritiro concernente la raccomandata litigiosa sarebbe stato lasciato nella sua bucalettere e che, sebbene si sia recato il 25 ottobre 2021 presso la filiale della Posta di X._____ per ritirare una raccomandata indirizzata alla sua società, l'impiegato ivi addetto non gli avrebbe né segnalato né consegnato nessun'altra lettera raccomandata a suo nome - permette di dimostrare l'insostenibilità del giudizio reso dalla Corte cantonale. Oltre al fatto che il ricorrente dimentica che non può limitarsi a generiche affermazioni concernenti la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto (cfr. supra consid. 2.2), producendo ad esempio una dichiarazione della posta che attesta che l'avviso di ritiro non è stato depositato nella sua bucalettere oppure che conferma la realtà dei disguidi addotti, niente nelle sue censure permette di concludere che i requisiti posti per beneficiare della restituzione contro il lasso dei termini (art. 15 LPAm) così come le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle spese processuali e per produrre la decisione impugnata (artt. 47 cpv. 3 e 12 cpv. 1 LPAm) siano stati interpretati e applicati in modo insostenibile e, quindi, arbitrario (su questa nozione vedasi DTF 144 III 145 consid. 2 e richiami).

E. 2.5

Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

E. 2.6

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).